

STATUTO

**OPERATORI SOCIO SANITARI
ASSOCIATI TERRITORIALI
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
DENOMINAZIONE SOCIALE
ABBREVIATA: O.S.A.T.
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SETTIMO SAN PIETRO CA VIA
STAZIONE SNC
Numero REA: CA - 157670
Codice fiscale: 02023930924
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-09-2023 - Statuto completo 2

Statuto

Titolo I

Denominazione - sede - durata

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Settimo San Pietro la società cooperativa denominata "Operatori Sociosanitari Associati Territoriali Cooperativa sociale a r.l.". Essa potrà utilizzare la denominazione abbreviata " O.S.A.T. Cooperativa Sociale a r.l.".

Alla cooperativa, per quanto non previsto in questo statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e, in quanto compatibili, le norme sulle O.N.L.U.S. e le norme sulle società a responsabilità limitata.

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2

(Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti, potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Titolo II

Scopo e oggetto

Art. 3

(Scopo mutualistico)

La cooperativa è retta ed è disciplinata secondo i principi della mutualità e della solidarietà, senza fini di speculazione privata; il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini tramite la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi di cui alla lettera a) della legge 8 novembre 1991, n° 381.

La cooperativa si ispira ai principi della mutualità, della solidarietà e della democraticità, dell'impegno, dell'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, dello spirito comunitario, del legame con il territorio e di un equilibrato rapporto con lo Stato e con le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, per potere curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, si propone di cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, con imprese sociali e con organismi del terzo settore, su scala locale, regionale, nazionale ed internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo dei volontari, dei fruitori dei servizi e degli enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa im-

piega soci lavoratori retribuiti e apporti professionali di terzi, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
Le modalità e le tipologie del rapporto di lavoro saranno definite in apposito regolamento approvato dai soci.
La cooperativa può operare anche con terzi non soci.
Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.
In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Art. 4

(Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, il suo orientamento alla solidarietà sociale, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto diretto e mediante appalti e convenzione con enti pubblici e con soggetti privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie ed educative di cui alla legge 8 novembre 1991, n° 381:

- a) gestire attività di assistenza medica, infermieristica, terapia riabilitativa e fisioterapia e di assistenza sanitaria a carattere domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale, ovvero realizzata all'interno di centri di servizio appositamente allestiti o predisposti da enti pubblici e da privati;
- b) gestire servizi sanitari e sociali, compresa la produzione e la somministrazione di pasti destinati a persone di ogni età e condizione bisognose di assistenza;
- c) gestire centri di riabilitazione;
- d) gestire e promuovere campagne culturali per l'educazione sanitaria finalizzate particolarmente alla prevenzione;
- e) gestire centri di accoglienza per minori disadattati atti al raggiungimento del recupero educativo ed al loro reinserimento nella società, favorendone, anche l'occupazione lavorativa;
- f) gestire centri operativi di pronto intervento per tutelare i diritti dei minori e salvaguardarli da ogni forma di violenza e promuovere campagne culturali informative per i genitori, laddove necessitino stimoli e confronti culturali e sociali;
- g) svolgere opera di animazione, promuovere attività sportive, musicali, ricreative e culturali e fornire sostegni educativi all'interno dei nuclei familiari in difficoltà;
- h) gestire servizi di assistenza domiciliare alle persone anziane autosufficienti e non, con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali;
- i) gestire strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non e servizi integrati per residenze protette;
- j) gestire centri di aggregazione sociale per la popolazione anziana;

k) gestire appalti di lavori di pulizia, manutenzione e assistenza presso i nuclei familiari e presso enti pubblici e soggetti privati;

l) gestire ludoteche, biblioteche, centri di aggregazione e di animazione

m) gestire asili nido, scuole materne, baby sitting;

n) costituire centri per la gestione delle diverse discipline sportive, anche agonistiche;

o) gestire colonie, attività di animazione turistica, centri e aree adibite alla cura di aspetti ricreativi e riabilitativi;

p) gestire mense, centri di ristoro e accoglienza;

q) gestire centri di accoglienza diurna e tutte le iniziative utili per favorire l'inserimento sociale dei disabili psichici e fisici;

r) gestire centri di ascolto e di riabilitazione per l'inserimento sociale di chi vive in stato di abbandono, di emarginazione e di disagio;

s) gestire centri e comunità e predisporre tutti gli interventi atti al recupero delle dipendenze da alcool, da sostanze stupefacenti, etc.;

t) agevolare l'inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati attraverso l'organizzazione di attività di produzione e di trasformazione di prodotti agricoli, attività di manutenzione di verde pubblico, lavori di giardinaggio, attività artigianali, produzione di beni e servizi, attività di facchinaggio e movimentazione merci;

u) fornire prestazioni specialistiche con personale addetto alla gestione dei servizi amministrativi e della rilevazione e dell'elaborazione di dati, prestazioni di manodopera specializzata, di supporto tecnico e organizzativo, come richiesto dagli utenti a completamento e ad integrazione delle forniture e dei servizi resi nell'ambito delle altre attività previste dall'oggetto sociale, anche attraverso l'eventuale prestazione dei soggetti svantaggiati.

La cooperativa potrà compiere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate.

Per le attività sopra elencate, comprese quelle attinenti e/o similari, la cooperativa potrà assumere incarichi, stipulare convenzioni e partecipare a gare d'appalto indette da soggetti pubblici e da privati, direttamente ed indirettamente, anche in associazione temporanea d'imprese.

Le attività di cui all'oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per l'esercizio delle quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa intende inoltre:

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale e adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31

gennaio 1992, n° 59 e di eventuali norme modificative ed integrative;

- svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione, l'acquisto, la locazione e l'ottenimento in concessione o in uso di immobili, apparecchiature, impianti ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;

- svolgere nell'interesse dei soci qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziarie necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;

- promuovere nei confronti degli associati tutte le iniziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidità esistenti.

Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà:

- assumere interessenze e partecipazioni, in qualsiasi forma, in altre imprese, società, cooperative, consorzi ed enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività;

- aderire e partecipare ad enti e ad organismi economici consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- contrarre mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per lo sconto, anticipazioni passive, operazioni di factoring e di leasing e sottoscrivere qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito ordinario e speciale e con società finanziarie ed acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nei limiti fissati dalla legge;

- costituire o essere socia di società per azioni e società a responsabilità limitata, nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione Autonoma della Sardegna e da enti locali e territoriali e i finanziamenti ed i contributi disposti dai predetti organismi;

- aderire a consorzi e ad organismi che abbiano scopi simili o analoghi a quelli della cooperativa e che ne siano integrativi, fornendo gli avalli e le garanzie necessarie per il loro sviluppo;

- curare la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale dei propri soci;

- commercializzare, anche in proprio e tramite terzi gestori ed intermediari, tutta la propria produzione, di qualsiasi genere essa sia e in tutte le forme possibili.

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività saranno definite con appositi regolamenti approvati dall'assemblea dei soci.

Titolo III

Soci ordinari

Art. 5

(Soci)

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 C.C.

Se, durante la vita della cooperativa, il numero dei soci divenisse inferiore al minimo stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti le scelte strategiche, alla realizzazione dei processi produttivi e all'erogazione dei servizi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Possono essere soci:

1) le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori in possesso delle capacità professionali necessarie al raggiungimento degli scopi sociali;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 1991, n° 381;

Fermo restando quanto disposto dall'art. 2522 c.c., possono essere soci le persone giuridiche pubbliche e private che abbiano finalità analoghe o affini a quelle della cooperativa.

Possono inoltre essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, le persone che svolgano attività tecnico-amministrativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 6

(Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà, ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, istituire una speciale categoria di soci i diritti ed obblighi dei quali sono disciplinati in quest'articolo.

Nella categoria speciale potranno essere iscritti soggetti che in ragione del loro interesse all'inserimento nell'impresa o dell'interesse alla formazione ed al suo completamento siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è fissata dall'organo amministrativo nel momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, secondo comma, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 dello statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può, dandone il preavviso almeno tre mesi prima e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, recedere in qualsiasi momento dalla cooperativa.

Il recesso ha effetto, con riguardo sia al rapporto sociale sia al rapporto mutualistico, allo spirare del termine di preavviso.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria quelle individuate nell'art. 11 dello statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- e) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione previsti dalla cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà, anche prima del termine fissato nel momento della sua ammissione per il godimento di diritti uguali ai soci ordinari, essere escluso dall'organo amministrativo.

Il socio appartenente alla speciale categoria che intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, deve inoltrare apposita domanda all'organo amministrativo che, compatibilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro inerenti la qualifica del socio ed alle modalità di svolgimento

delle prestazioni, deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali richiesti per l'ammissione a socio cooperatore.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7

(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, domicilio, cittadinanza, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico professionali posseduti, l'attuale condizione professionale e l'indicazione dell'attività che intende svolgere all'interno della cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare delle quote di capitale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente questo statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione delle clausole contenute negli artt. 38 e seguenti di questo statuto.

Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni ed enti, oltre quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) per le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere i seguenti dati e notizie:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-

carla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.

Gli amministratori devono illustrare nella relazione al bilancio o nella relativa nota integrativa le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8

(Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione dovuta a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo non rimborsabile eventualmente determinato, su proposta degli amministratori, dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Il socio, a pena di esclusione, ha l'obbligo di instaurare con la cooperativa rapporti mutualistici in conformità ai regolamenti approvati.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento e per causa di morte, se il socio sia persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e liquidazione se il socio sia diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società e gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso con le modalità previste dai successivi artt. 38 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo, su richiesta dell'interessato, può far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico;
- c) che non osservi lo statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- e) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società o causi dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali o assuma comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario sul quale si fonda il rapporto sociale;
- f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro assuma comportamenti o commetta gravi mancanze o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo;
- g) che, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con quella della cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa sui provvedimenti adottati dall'organo amministrativo in materia di recesso e di esclusione sono demandate alla decisione degli organismi regolati dagli artt. 38 e seguenti di questo statuto.

L'impugnazione dei provvedimenti in materia di recesso e di esclusione deve essere proposta, a pena di decadenza, con un reclamo che deve pervenire alla cooperativa, tramite lettera raccomandata, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti da impugnare.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti ed esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, quarto comma, lett. c), la liquidazione delle quali avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale per il socio diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo che è espressamente definito non rimborsabile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione dello stesso bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio e corrispondente alle quote assegnate al socio receduto o escluso a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies C.C., l'organo amministrativo potrà deliberare la dilazione del pagamento in più rate, ma entro il termine massimo di cinque anni.

A fronte di tale dilazione dovranno essere pagati gli interessi legali.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi ed i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi ed i legatari del socio deceduto dovranno presentare, assieme alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, un atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto alla liquidazione della quota.

Nell'ipotesi di più eredi e legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare chi tra loro li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione della quota.

La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra loro, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti ed esclusi e degli eredi del socio deceduto se il rimborso non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la cooperativa, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile, può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti col credito derivante da penali, se previste dall'apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso essa del pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Titolo IV

Soci sovventori

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III dello statuto, possono essere ammessi nella cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n° 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti e sono rappresentati da quote

trasferibili del valore di euro 500 (cinquecento) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari all'importo indicato nella delibera di emissione che approva il piano di ristrutturazione e di potenziamento aziendale.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione dell'emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intenda trasferire le quote, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'assemblea dei soci, che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano, secondo criteri fissati dall'assemblea dei soci al momento dell'emissione, da 1 a 5 voti in relazione all'ammontare dei conferimenti.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superasse tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

L'assemblea dei soci stabilisce anche i compiti attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea dei soci in sede di emissione delle quote, a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Titolo V

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge, precisandosi che la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti ed esclusi ed agli eredi e legatari di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno ed a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine per la presentazione del bilancio può essere prorogato sino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso in cui la società dovesse essere tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo dovessero richiedere particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59, nella misura prevista dalla stessa legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorni.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio,

delibera sulla destinazione dei ristorni che potranno essere attribuiti in una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed i soci, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento.

Titolo VI

Organi sociali

Art. 25 (Assemblea)

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina volontaria, o nei casi previsti dall'articolo 2477, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'organo amministrativo.

Art. 26 (Convocazione dell'assemblee)

L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza in modo visibile nei locali della sede sociale e con l'invio a ciascun socio, nel domicilio risultante dal libro soci e nello stesso termine di 8 (otto) giorni, tramite posta, con consegna a mano o con altro sistema dal quale risulti la prova dell'avvenuto ricevimento in tempo utile prima dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati, o il revisore. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si riten-

ga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 29 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota detenuta ed in base ai parametri stabiliti nell'apposito regolamento.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore che non sia amministratore, sindaco, revisore o dipendente della cooperativa, come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborino all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, dal vice presidente del consiglio d'amministrazione e, in caso di assenza anche dell'amministratore unico, del presidente e del vice presidente del consiglio d'amministrazione, dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non

socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Amministrazione)

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea nel momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

Qualora l'assemblea provveda ad eleggere un consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale l'assemblea approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 32 (Compiti degli amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge.

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei componenti l'organo amministrativo o ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori ed al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente con lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori il ricorso all'assemblea deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, o dal revisore che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale e del revisore, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono tenuti a fare ricorso all'assemblea dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale o del revisore, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 36 (Rappresentanza)

L'amministratore unico o il presidente dell'organo amministrativo hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'amministratore unico o il presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori per le liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

L'amministratore unico o il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Collegio sindacale e revisore contabile)

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea dei soci.

Devono essere nominati dall'assemblea dei soci anche due sindaci supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla

data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La società, se lo ritiene opportuno, qualora non sussista l'obbligo della nomina del collegio sindacale, può nominare con delibera dell'assemblea dei soci un revisore contabile o una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, per l'affidamento del controllo contabile. La modalità di nomina, la durata dell'incarico e l'erogazione del compenso sono regolati dai precedenti commi. L'assemblea dei soci può prevedere oltre al controllo contabile, ulteriori competenze specificamente indicate all'atto dell'attribuzione dell'incarico.

Titolo VII

Controversie

Art. 38 (Conciliazione e arbitrato)

Le eventuali controversie relative a diritti disponibili concernenti l'applicazione e l'interpretazione di questo statuto e quelle relative ai rapporti tra la società ed i soci e tra la società ed i suoi organi dovranno formare oggetto di un tentativo di conciliazione devoluto alla camera di conciliazione istituita dalla Camera di Commercio di Cagliari oppure in base alla procedura di conciliazione di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Le controversie fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e da sindaci o revisori (se nominati) o nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale non risolte tramite la conciliazione, come prevista in quest'articolo, entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, saranno devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n° 5 dell'anno 2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Sono, in particolare, comprese nell'ambito d'applicazione di questa clausola arbitrale:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci e del revisore, se nominati.
L'applicazione della clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.
L'accettazione della clausola arbitrale è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. All'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco, liquidatore e revisore deve essere allegata l'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 39 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 200.000,00 e, sempre, nelle vertenze relative all'esclusione dei soci.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie di particolare e comprovata complessità ed onerosità valutata dall'organo che provvede alla nomina.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera arbitrale istituita dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Cagliari e, in difetto, dal presidente del tribunale di Cagliari.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del d.lgs. n° 5 dell'anno 2003.

Gli arbitri devono decidere secondo diritto ed entro tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino tale termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, del d.lgs n° 5 dell'anno 2003, nel caso in cui sia necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio ed in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura deve essere omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri devono fissare, nel momento della costituzione dell'organo, le regole procedurali alle quali dovranno attenersi e comunicarle alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 40 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale cau-

sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della leale collaborazione del socio nell'attività sociale.

Titolo VIII

Scioglimento e liquidazione

Art. 41 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59.

Titolo IX

Disposizioni generali e finali

Art. 43 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se saranno costituiti.

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 45 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Statuto aggiornato in seguito alle modifiche

risultanti dal verbale di assemblea in data

22 settembre 2023, repertorio n.146154/38640

del notaio in Cagliari Carlo Mario De Magistris

Io sottoscritto Carlo Mario De Magistris, notaio in Cagliari ed iscritto al Collegio Notarile di Cagliari, Lanusei ed Oristano, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.